

COMUNE DI ANGIARI

(Provincia di VERONA)

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI- PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. **22** del **04-08-2014**

SOMMARIO

<u>CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>3</u>
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	3
ART. 3 - PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO	3
ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	4
ART. 5 - MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI	4
<u>CAPO II -UTENZE DOMESTICHE</u>	<u>5</u>
ART. 6 - UENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE	5
<u>CAPO III - UENZE NON DOMESTICHE</u>	<u>6</u>
ART. 7 - UENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE	6
ART. 8 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	7
<u>CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI</u>	<u>7</u>
ART. 9 -TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	7
ART. 10 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE	8
ART. 11 - TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI.	9
<u>CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI</u>	<u>10</u>
ART.12 - RIDUZIONI TARIFFARIE	10
ART. 13 - AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI SULLA TARIFFA	11
<u>CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI</u>	<u>11</u>
ART. 14 - RISCOSSIONE	11
ART. 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	12
ART. 16 - CONTROLLI	12
ART. 17 - ACCERTAMENTI	13
ART. 18 - RISCOSSIONE COATTIVA	14
ART. 19 - CONTENZIOSO	14
ART. 20 - SANZIONI E INTERESSI	14
ART. 21 - RIMBORSI	15
<u>CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</u>	<u>155</u>
ART. 22 - NORME FINALI	15
ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE	15
<u>ALLEGATI</u>	<u>16</u>
TABELLE A	166
TABELLA B	17
TABELLA C	18
TABELLA D1.1 – UENZE DOMESTICHE - COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI	19
TABELLA D2.1 – UENZE NON DOMESTICHE - COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI	200
TABELLA E – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI - ESENZIONI	211

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI previsto dall'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge stabilità 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Per servizio svolto in regime di privativa s'intende che spetta esclusivamente al comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.
8. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli

enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4. La quota del tributo destinata a coprire i **costi del servizio di gestione dei rifiuti** (di seguito denominata "**tariffa**") è composta :

a) da una quota determinata in relazione alle **componenti essenziali del costo del servizio** di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti

b) da una quota rapportata alle **quantità di rifiuti conferiti**, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 L. 147/2013. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui sopra la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è **costituita da quella calpestable** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2) e TARES.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- d) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfetarie di cui alla Tabella B del presente Regolamento.

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; Il COMUNE o SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

4 Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5 Ai fini dell'attività di accertamento, Il COMUNE o SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

CAPO II -UTENZE DOMESTICHE

Art.6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e

loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.

Al fine di un costante e continuo aggiornamento del data base del SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO, il Comune trasmetterà mensilmente la seguente documentazione:

- a) Variazioni anagrafiche ;
- b) Copia delle licenze commerciali corredate della planimetria dei locali;
- c) Copia dei certificati di abitabilità/agibilità corredate delle planimetrie nonché copia delle denunce catastali relative a nuovi accatastamenti o variazioni catastali e planimetriche dei locali.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 11. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume come numero degli occupanti quello indicato dalla Tabella A, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.

6. La **quota fissa** della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un **coefficiente Ka**, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza; secondo le tabelle di seguito riportate:

Tabella D1.1 Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 Abitanti

7. La **quota variabile** della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un **coefficiente Kb**, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza secondo le tabelle di seguito riportate:

Tabella D1.1 Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 Abitanti

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati dal presente regolamento, sulla base delle sotto elencate tabelle:

Tabella D2.1 Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 Abitanti

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

4. **La quota fissa** della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di **produzione Kc** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza sulla base delle sotto elencate tabelle:

Tabella D2.1 Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 Abitanti

5. **La quota variabile** della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di **produzione Kd** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza sulla base delle sotto elencate tabelle:

Tabella D2.1 Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 Abitanti

Art. 8 - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 10, che sarà scorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 10.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 9 -Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 6, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate sono specificamente rendicontate alla Provincia e

vengono riversate alla Tesoreria della Provincia secondo le modalità stabilite dalla Provincia. In caso di tardato od omesso versamento sarà applicato l'interesse legale.

Art. 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune o al soggetto affidatario del servizio entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g) il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti (esclusi i casi in cui gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla Tabella A) e i loro dati identificativi, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli

anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.

6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 30 giorni.

7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

10. Il COMUNE o SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

11. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

12. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, Il COMUNE o SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla Tabella C al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

Art. 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista **nelle Allegate TABELLA D2.1** al presente regolamento, **maggiorata di un importo del 100 per cento**.

4. Qualora la classificazione contenuta **nelle Allegate TABELLA D2.1** del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 c. 2.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore

della stessa.

6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato al COMUNE o al SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO mediante bollettino postale

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 6.

8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al COMUNE- ufficio tributi- o al SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art.12 - Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta del 3,00 % , limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune o al SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.

3. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 della L. 147/2013 la tariffa è ridotta del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.

I locali dismessi, precedentemente adibiti ad attività, a prescindere dall'ultima attività svolta, purché non di pertinenza di alcuna abitazione, saranno inquadrati nella

- Cat. 4 (Esposizioni, Autosaloni) per i Comuni < 5000 abitanti.

4. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:

a) 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

b) 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente

- prodotti
- c) 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- d) 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 8 comma 5, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il giorno 31 gennaio. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione

4. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

5. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell'anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda

Art. 13 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Nell'Allegato Tabella E sono indicate agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale specificamente previste dal Comune. Le riduzioni hanno validità dal momento della loro richiesta per l'anno di riferimento.

2. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa

3. La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, contributi ed esenzioni di cui al comma 1, è integralmente garantita attraverso trasferimenti dal **Comune al SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO** specificamente indicati nel Piano Finanziario.

CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 14 - Riscossione

1. Il tributo è effettuato in n. 3 rate, scadenti nei mesi di maggio, luglio e novembre, per gli anni successivi il versamento è effettuato in n. 3 rate scadenti nei mesi di marzo, luglio e ottobre. Per l'anno 2014, fino alla determinazione delle tariffe, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARES.

2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARES applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi della Legge 14/2013.

3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo,

o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 10 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento

8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 18.

Art. 15 - Funzionario responsabile

1. IL COMUNE designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. A sua volta, il Comune provvederà a proferire tale incarico al soggetto affidatario del servizio nelle more della normativa vigente.

Art. 16 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente

sottoscritti;

c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 17 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 18 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva potrà essere svolta :
 - a. direttamente dal COMUNE o dal SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO
 - b. mediante affidamento a terzi
- nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 19 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 20 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.

Art. 21 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Norme finali

1. Per l'anno 2014, fino alla determinazione delle tariffe, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARES.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. In deroga all'art.52 del d.lgs 446/97, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 639 e seguenti dell'art. 1 della L. 147/2013, potrà essere affidata ai soggetti che, alla data del 31.12.2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARES.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato **a partire dal 1 gennaio dell'anno 2014.**

ALLEGATI

Tabelle A

– art. 6 c.5 del presente regolamento

<i>Tabella A</i> Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
da	A	
0	50	1
51	70	2
71	110	3
111	150	4
151	190	5
191	Oltre	6

Tabella B

– art. 5 c.3 lett. d) del presente regolamento

Tabella B Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali		
COD. RIDUZIONE	Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
B.1	Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
B.2	Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
B.3	Attività di falegname	30
B.4	Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
B.5	Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
B.6	Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
B.7	Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
B.8	Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
B.9	Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
B.10		
B.11		
B.12		
B.13		
B.14		
B.15		
B.16		
B.17		
B.18		
B.19		
B.20		

Tabella C

- art. 5 c.3 lett. d) del presente regolamento

Tabella C Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione

Tabella D1.1 – Utenze Domestiche - Comuni con popolazione fino a 5.000 Abitanti

Coefficiente **Ka** attribuzione della parte fissa delle tariffe utenze domestiche di cui alla Tab. 1a del DPR 158/99 .

Riferimenti al presente regolamento: art. 6 comma 6

Coefficiente **Kb** attribuzione della parte variabile delle tariffe utenze domestiche di cui alla Tab. 2 del DPR 158/99 .

Riferimenti al presente regolamento: art. 6 comma 7

<i>Tabella D1.1 Utenze domestiche</i> Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Nord Italia) Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti				
Pers.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
			Min.	Max
1	Componente nucleo familiare	0,84	0,6	1
2	Componenti nucleo familiare	0,98	1,4	1,8
3	Componenti nucleo familiare	1,08	1,8	2,3
4	Componenti nucleo familiare	1,16	2,2	3
5	Componenti nucleo familiare	1,24	2,9	3,6
6	Componenti nucleo familiare	1,30	3,4	4,1

Tabella D2.1 – Utenze non Domestiche - Comuni con popolazione fino a 5.000 Abitanti

Coefficiente **Kc** attribuzione della parte fissa delle tariffe utenze domestiche di cui alla Tab. 3b del DPR 158/99.

Riferimenti al presente regolamento: art. 7 comma 4

Coefficiente **Kd** attribuzione della parte variabile delle tariffe utenze domestiche di cui alla Tab. 4b del DPR 158/99 .

Riferimenti al presente regolamento: art. 7 comma 5

Tabella D2.2 Utenze non domestiche Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Nord Italia) Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti			
Cat.	Descrizione Attività	Kc Coefficiente potenziale produzione	Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno
		min-max	min-max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32-0,51	2,60 — 4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80	5,51 — 6,55
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63	3,11 — 5,20
4	Esposizioni, autosaloni	0,30-0,43	2,50 — 3,55
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33	8,79 — 10,93
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91	6,55 — 7,49
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00	7,82-8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00-1,13	8,21 — 9,30
9	Banche ed istituti di credito	0,55-0,58	4,50 — 4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87-1,11	7,11 — 9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52	8,80 — 12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72-1,04	5,90 — 8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16	7,55 — 9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91	3,50 — 7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	4,50 — 8,92
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42	39,67 — 60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28	29,82 — 51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38	14,43 — 19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	12,59 — 21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06-10,44	49,72 — 85,60
21	Discoteche, night club	1,04-1,64	8,56 — 13,45

TABELLA E – Agevolazioni – Contributi - Esenzioni

Riferimenti al presente regolamento: art. 13

Tipologia	Descrizione
Riduzione del 10% della parte variabile	Utenze non domestiche che dimostrino di aver effettuato assunzione di personale locale con contratto pluriennale (almeno triennale). La riduzione verra' riconosciuta previa presentazione di idonea documentazione entro il 31/01 dell'anno successivo all'assunzione. Il dichiarante dovra' attestare l'assunzione effettuata con i requisiti di specie qui riportati, e la riduzione del 10% della parte variabile della tariffa verra' effettuata a congruaglio con i pagamenti dell'anno in corso alla dichiarazione stessa. (Intesa come anno successivo all'assunzione).